

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINALITA' DI LUCRO
"ASSOCIAZIONE Ex ALLIEVI FONDAZIONE A. SIMONINI"

ART.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

In occasione dei 40 anni dal riconoscimento della Fondazione A. Simonini Centro di Formazione Professionale, come Ente Morale, viene istituita a Reggio Emilia l'"ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI FONDAZIONE A. SIMONINI" con sede presso la stessa fondazione, Via C. Merulo, 9.

ART.2 - FINALITÀ

Scopo dell'Associazione è la diffusione, promozione, divulgazione e pratica dei saperi, in particolare in ambito economico e del mercato del lavoro. L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di diffondere e ampliare la conoscenza reciproca, lo scambio di esperienze e la formazione fra tutti coloro che hanno frequentato corsi, attività formativi e progetti realizzati negli anni dal centro di formazione professionale "A. Simonini" per mantenere tra gli ex-allievi legami e suscitare collaborazioni e amichevole aiuto.

La pratica, lo studio e l'approfondimento dello scambio di informazioni delle attività di collaborazione, scambio di esperienze e informazioni è principalmente riservata ai soci, mentre la diffusione della stessa è rivolta alla generalità, pertanto non limitata ai soci.

Per il miglior perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione potrà assumere iniziative dirette, tra l'altro, a:

- favorire riunioni e manifestazioni di ex-allievi con ogni forma di attività culturale e sociale;
- appoggiare e sostenere con differenti mezzi l'attività istituzionale della "Fondazione A. Simonini"
- in accordo con la Fondazione "A. Simonini" promuovere e stimolare attività di aggiornamento, formazione, seminari e giornate di studio
- collaborare al progetto didattico e formativo del Centro di Formazione mediante contributi di esperienze, competenze e collaborazioni con attività di divulgazione e promozione ed ogni altra iniziativa utile all'obiettivo educativo del Centro
- organizzare attività di sensibilizzazione alla cultura economica e d'impresa per educatori, insegnanti, operatori sociali ed economici
- istituire borse di studio su temi afferenti sviluppi di professionalità in campo economico-sociale

ART.3 - CARATTERE E TIPOLOGIA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per ammortamento impianti, per svolgere l'attività associativa, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

ART.4 - DOTAZIONE PATRIMONIALE

L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e dei soci, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi soci e da terzi.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire in misura equivalente, da stabilire in assemblea, alla dotazione patrimoniale dell'Associazione.

Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti, eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione.

In caso di scioglimento, le sopravvenienze attive non potranno essere distribuite fra i soci, ma verranno destinate ad associazione o ente che persegue finalità analoghe o similari (art.148 del t.u.i.r e successive modificazioni).

ART.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

ART.6 - SOCI

Vengono stabiliti tre livelli di partecipazione associativa

- SOCI FONDATORI
- SOCI ORDINARI
- AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono soci fondatori dell'Associazione le persone fisiche e/o Enti ed istituzioni che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo-statuto,

Sono soci ordinari tutti gli ex allievi della Fondazione A. Simonini che abbiano frequentato il Centro per almeno un anno, possono essere, inoltre, associati i professori che abbiano ricoperto la carica di Direttore per almeno un anno o che abbiano esercitato l'attività di insegnamento per almeno due anni presso il Centro di Formazione. Possono diventare soci le persone fisiche e le persone giuridiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali che condividono lo spirito e gli ideali dell'associazione. In casi speciali il Consiglio potrà altresì ammettere persone fisiche, gli enti e le società che abbiano avuto particolari legami con la Fondazione. Il Consiglio potrà, altresì, attribuire la qualifica di associato onorario.

I fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione o sono stati ammessi alla medesima entro 30 giorni dalla data della costituzione. Sono considerati "Amici dell'Associazione" i soci che contribuiscono a vario titolo a gli scopi istituzionali dell'associazione, senza diritto di voto in Assemblea dei soci.

Gli Associati partecipano all'attività dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle finalità e dei programmi di lavoro.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, previa comunicazione scritta, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi di natura morale, per mancata corresponsione della quota associativa per almeno due anni o per altre cause obiettivamente accertate dall'Assemblea stessa.

In ogni caso il socio che abbia perso tale qualifica non può vantare diritti nei confronti delle sopravvenienze attive dell'Associazione.

ART.7 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono: il Presidente, i Vice-Presidenti, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

ART.8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e delibera sempre a maggioranza semplice dei soci di età superiore ai 16 anni. In caso di parità prevale il voto del presidente in carica o uscente.

Per la validità delle sue deliberazioni l'assemblea in prima convocazione sono necessari il 50% dei soci iscritti, in seconda convocazione qualunque ne sia il numero; la data di questa seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse quattro deleghe per ogni associato; le deleghe possono essere conferite anche a membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera e approva l'eventuale rendiconto consuntivo.

L'Assemblea provvede al rinnovo della carica del consiglio alla naturale scadenza.

ART.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è composto, per delibera dell'assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri, su una serie di nominativi i cui due terzi sono indicati dalla stessa Fondazione "A. Simonini" eletti dalla stessa assemblea. I membri del consiglio durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Qualora durante il quinquennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione.

Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; tra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, sottopone all'assemblea i rendiconti economici finanziari, forma e modifica il Regolamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo viene convocato senza particolari formalità ogni qual volta il Presidente, o in sua vece un vice, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente, di un segretario di un Tesoriere ed eventualmente di un direttore. Il Presidente ed il Tesoriere devono essere eletti fra i consiglieri, ex allievi della Fondazione A. Simonini, mentre il segretario ed il direttore possono anche non essere membri del consiglio.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei soci durano in carica tre anni; i Consiglieri scaduti sono rieleggibili. I Consiglieri che non partecipino ad almeno tre sedute consecutive potranno essere resi dimissionari dal mandato, su decisione dello stesso Consiglio Direttivo.

Un membro del Consiglio Direttivo eventualmente impossibilitato a partecipare ad una riunione, può dare delega ad un altro membro del Consiglio. Ogni Consigliere non può avere più di due deleghe.

ART.10 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In casi di necessità e urgenza il Presidente può anche agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione.

ART.11 - SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio e coadiuva il presidente e il consiglio nella esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'associazione.

ART.12 - REGOLAMENTO ED ALTRE NORME APPLICABILI

L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale ed internazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

ART.13 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato all'art.4 che precede.

Il presente Atto Costitutivo-Statuto viene sottoscritto da tutti i soci fondatori, in tre originali.